

Regolamento per la concessione del patrocinio da parte della Consulta Regionale Disabili FVG

Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte della Consulta delle iniziative promosse da Enti, Associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione "Con il patrocinio della Consulta Delle Associazioni delle Persone Disabili e delle loro Famiglie del Friuli Venezia Giulia".

Il patrocinio può essere: oneroso e non oneroso.

Il patrocinio è *non oneroso* se s' intende riferito solamente all'utilizzo dello stemma e a forme di comunicazione istituzionali non onerose quali newsletter, sito internet, bacheche . Il patrocinio s' intende *oneroso* quando comporta, oltre all'utilizzo dello stemma e degli strumenti di comunicazione istituzionali, benefici economici quali la fornitura di beni, personale o servizi anche in forma di agevolazioni/esenzioni di tariffe per l'utilizzo di strumenti istituzionali.

Nel caso si voglia richiedere anche un contributo economico, occorre specificarlo espressamente, motivando opportunamente la richiesta, presentando un preventivo di massima dell'iniziativa e prevedendo successivamente, la puntuale rendicontazione.

Possono essere oggetto di patrocinio:

- a) eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri, iniziative sportive, ad esclusione di quelli di carattere politico promossi da partiti o movimenti politici; sono, altresì, esclusi gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni e servizi ad eccezione di quelli funzionali a finalità sociali o benefiche o di partecipazione civica;
- b) pubblicazioni a stampa a carattere occasionale, ad esclusione di qualsiasi materiale di natura commerciale destinato ad essere distribuito o venduto anche se non direttamente; saranno sottoposte a specifica valutazione le iniziative nelle quali i proventi ottenuti dalla vendita sono destinati a scopi benefici;
- c) prodotti multimediali e telematici (quali ad esempio cd, cd-rom, dvd) ad esclusione di quelli destinati alla vendita o commercializzazione, salvo che siano realizzati con l'obiettivo di devolvere a scopo benefico il ricavato della vendita;



d)corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità socioculturali o che comunque promuovano le iniziative a favore della disabilità.

Fermo restando quanto previsto alle lettere b) e c), il patrocinio può comunque essere concesso nel caso in cui la pubblicazione, ovvero il prodotto multimediale e telematico preveda la compartecipazione della Consulta, nella fase progettuale e di realizzazione del progetto.

Non può essere concesso il patrocinio a siti WEB, inteso come apposizione del marchio o logo istituzionale della Consulta nella home-page di cui è titolare il soggetto richiedente.

Possano richiedere il patrocinio:

- a) tutte le Associazioni aderenti alla Consulta, altre associazioni, comitati e fondazioni senza fini di lucro;
- b)altri organismi non profit;
- c)soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale;
- d)persone giuridiche e persone fisiche per iniziative a carattere divulgativo, non aventi scopo di lucro.

2. Il patrocinio non viene concesso:

- a)per iniziative organizzate o promosse da partiti politici o di carattere politico o sindacale;
- b)per iniziative contrastanti con le finalità istituzionali della Consulta, previste dallo Statuto.
- c)per iniziative promozionali a scopo di lucro, salvo quanto disposto sotto (criteri e modalità)

Criteri e modalità:

Il patrocinio è concesso sulla base dei seguenti criteri:

- a)le iniziative devono essere coerenti con le finalità istituzionali della Consulta, valutate con particolare riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e ai progetti;
- b)l'iniziativa deve avere una rilevanza particolare per la comunità locale sotto il profilo sociale e/o culturale.

Il patrocinio oneroso (con concessione di contributo economico) è rilasciato con atto autorizzativo della Giunta della Consulta. I patrocini non onerosi sono rilasciati dal Presidente.

La richiesta deve essere inviata alla Segreteria, **almeno venti giorni prima** dello svolgimento delle attività/iniziativa, corredata del materiale pubblicitario/ promozionale dell'iniziativa.

Il patrocinio richiesto per iniziative con profili commerciali e lucrativi, può altresì essere concesso, con provvedimento di giunta adeguatamente motivato, purché l'iniziativa risulti di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque sia finalizzata a portare in evidenza in termini positivi l'immagine della Consulta.

La pubblicità delle iniziative patrocinate, così come le pubblicazioni inerenti, articoli di giornale, interviste o altro, devono contenere esplicitamente l'indicazione della Consulta patrocinante e saranno concordate preventivamente con la Consulta.



Revoca del patrocinio:

Con atto motivato può essere revocato il patrocinio concesso ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi utilizzati o le modalità di svolgimento dell'iniziativa medesima siano suscettibili di incidere negativamente sull'immagine della Consulta o per inosservanza delle disposizioni di legge o del presente regolamento. Nel caso di revoca di un patrocinio oneroso, sarà prevista la restituzione di quanto concesso dalla Consulta, assieme agli interessi fino a qual momento maturati.

LOGO E MARCHIO

Uso del logo:

Il logo della Consulta Regionale, è il principale segno distintivo che la Consulta adotta per contraddistinguere la propria immagine nell'esercizio delle sue attività istituzionali.

L'uso del logo da parte di soggetti diversi dalla Consulta o da ciascuno dei suoi organi può essere autorizzato soltanto quando l'attività o l'iniziativa per cui esso è richiesto siano correlate alla tutela o al perseguimento di un pubblico interesse.

Riproduzione:

Il logo è riproducibile come elemento identificativo della Consulta in tutti gli strumenti comunicativi da esso o per esso gestiti.

Il logo, al quale è abbinato un logogramma con testo "Consulta delle Associazioni delle Persone Disabili e delle loro Famiglie del FVG" a costituire il simbolo, deve essere riprodotto nel rispetto delle prescrizioni definite dal presente regolamento.

Autorizzazione all'uso:

L'uso del logo, da parte di soggetti diversi dalla Consulta, può essere autorizzato solo per iniziative organizzate dalla Consulta o dalla medesima patrocinate; in quest'ultimo caso l'autorizzazione è rilasciata dal Presidente.

L'uso del logo può essere autorizzato anche nell'ambito di rapporti negoziali, qualora sia ritenuto opportuno far rilevare la riconducibilità alla Consulta dell'attività svolta dal soggetto esecutore, appaltatore o concessionario per conto dell'Ente.

I soggetti autorizzati sono tenuti a fare buon uso del logo, nel rispetto dei limiti e secondo le prescrizioni per la riproduzione specificate dalla Consulta.

Per l'utilizzo del logo, si richiede di approvare modalità e caratteristiche di presentazione, prima dell'avvio delle manifestazioni patrocinate.

In caso di utilizzo improprio e/o difforme del logo, la relativa autorizzazione verrà revocata, la Consulta non concederà più il patrocinio o altro beneficio all'utilizzatore dal momento della notizia di utilizzo improprio e/o difforme, e potrà richiedere il risarcimento per i danni arrecati all'immagine della Consulta, oltre a trovare applicazione la normativa vigente in materia di contraffazioni.

